

FNOMCEO 01/02/10  
RGP.0000963 2010  
CI. 01.09.01/1

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: *Dr. M. Poladas*

Resp. Istrut.: *Dott.ssa S. Buonpane*

OGGETTO:

**Procedura concernente la prova attitudinale prevista dal Decreto interministeriale del 10 Dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 12.01.2010 4a serie speciale concorsi**

**Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**

**Ai Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti all'albo degli Odontoiatri**

**LORO SEDI**

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione n. 5 del 15 Gennaio 2010, relativa al decreto interministeriale del 10 Dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. - 4a serie speciale concorsi - del 12.01.2010 concernente la riapertura della prova attitudinale di cui al D.Lgs. n. 386 del 13.10.1998, procediamo ad indicare le linee di indirizzo che gli Ordini sono chiamati a seguire per il corretto svolgimento delle procedure per l'ammissione o l'eventuale esclusione dei candidati che presenteranno la domanda di partecipazione alle prove di cui trattasi.

• **Requisiti di ammissione:**

- a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in Italia, a seguito di immatricolazione al relativo corso di laurea presso un'università italiana negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985;
- c) Abilitazione all'esercizio professionale;
- d) Iscrizione all'albo professionale di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri italiani, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

- **Esclusione dalla prova attitudinale**

Sono esclusi dalla prova attitudinale:

- a) Coloro che hanno spedito la domanda di ammissione oltre il termine di scadenza del 13.03.2010, rilevabile dal timbro postale (comma 3 art. 2) o che abbiano presentato la domanda stessa all'Ordine oltre il predetto termine;
- b) I laureati in Medicina e Chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea successivamente al 31 Dicembre 1984 anche se siano stati immatricolati in altri corsi di laurea anteriormente a tale data;
- c) Coloro che non sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale;
- d) Coloro che non sono iscritti all'albo dei medici o a quello degli odontoiatri.

Non costituisce causa di esclusione dalla prova attitudinale il mancato o difforme versamento del contributo alle spese di cui all'art. 8 del decreto in oggetto.

In tale ipotesi, l'Ordine, con raccomandata R/R, intimerà al medico che non ha operato il versamento ovvero che non abbia allegato fotocopia della ricevuta del versamento medesimo, di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, pena l'esclusione dalla prova attitudinale.

Parimenti non possono essere esclusi dalla partecipazione alla prova attitudinale i candidati che non hanno allegato alla domanda le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti, ovvero le autocertificazioni, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Non possono essere altresì esclusi dalla partecipazione alla prova attitudinale i concorrenti che non abbiano allegato le certificazioni relative ai titoli valutabili nel curriculum accademico e professionale.

In entrambe le fattispecie l'Ordine solleciterà ai concorrenti l'invio della documentazione entro dieci giorni dalla data di ricevimento della raccomandata R/R, pena l'esclusione dalla prova.

Non può costituire motivo di esclusione l'eventuale omissione sulla busta contenente la domanda della specificazione "Domanda di ammissione alla prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri".

- **Presentazione della domanda:**

La domanda di partecipazione che deve essere inviata dagli interessati all'ordine provinciale presso cui risultano iscritti, deve rispettare i requisiti formali di cui all'art. 2 commi 2-3-4-5-6- e 7 del decreto ministeriale del 10 Dicembre 2009.

Pertanto, la domanda, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentata direttamente all'Ordine competente, che provvede a rilasciare apposita ricevuta.

In caso di spedizione, sulla busta contenente la domanda deve essere specificato : "Domanda di ammissione alla prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri".

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La domanda di ammissione alla prova si considera prodotta in tempo utile se presentata, o spedita, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine indicato al comma 3 del presente articolo.

A tal fine, fa fede, rispettivamente, la data indicata nella ricevuta di ritorno di cui al comma 2, o il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono esclusi dalla prova coloro che abbiano spedito o presentato la domanda oltre il suindicato termine di scadenza.

I candidati, oltre alle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita) devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto.

La domanda deve contenere l'indicazione della residenza, nonché del domicilio o recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.

Il candidato ha l'obbligo di comunicare all'Ordine provinciale presso il quale ha presentato la domanda, le eventuali variazioni.

L'art. 3 c. 2 del decreto ministeriale del 10 Dicembre 2009 attribuisce all'Ordine (da intendersi Consiglio Direttivo dell'Ordine) la valutazione dei titoli e dei requisiti ai fini dell'ammissione alla prova attitudinale.

Si ricorda che avverso il diniego di ammissione, è ammesso il ricorso al Ministero delle Salute -Via Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma; il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione della avvenuta esclusione dalla prova da parte dell'Ordine provinciale competente.

- **Spese:**

Le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento della prova attitudinale, valutate in Euro 2.500,00 per ciascun partecipante al corso attivato, sono per metà a carico degli interessati e per metà a carico del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, quale quota di cofinanziamento agli atenei, sedi della prova.

Al momento dell'iscrizione ciascun candidato è tenuto al versamento della quota direttamente all'università sede del corso, secondo le modalità indicate dall'ateneo medesimo.

L'art. 8 c. 2 del decreto ministeriale ha stabilito che gli oneri gravanti sugli ordini dei medici derivanti dall'espletamento delle attività di cui all'art. 2 c.1, 3 c.2, 7 c.3 possono essere rimborsati facendo riferimento all'ammontare del contributo a carico dell'interessato che la Federazione ha stabilito in € 51,65.

La ricevuta del versamento di tale somma sul C.C.P. n. 17705021 intestato alla Federazione deve essere, come è noto, allegato a cura dell'interessato alla domanda di partecipazione alla prova.

In pratica le spese di segreteria sostenute dall'ordine concernenti lo svolgimento dei compiti di competenza (valutazione delle domande, inoltro delle lettere di esclusione dalle prove ecc...) potranno essere rimborsate (fino al raggiungimento della capienza delle somme a disposizione) dalla Federazione previa idonea documentazione delle spese stesse.

Il contributo a carico degli interessati sarà poi anche finalizzato al compenso da destinare ai componenti delle commissioni di valutazione di cui all'art. 6 del decreto ministeriale del 10 Dicembre 2009.

Il D.M. del 10 Dicembre 2009, non specifica nulla a riguardo ma riteniamo necessario che al termine della valutazione delle domande, gli ordini trasmettano mediante raccomandata R/R sia alla Federazione che al Ministero della Salute- Direzione Generale Professioni Sanitarie, l'elenco dei candidati ammessi alla prova.

A conclusione di questa comunicazione, che contiene gli elementi necessari affinché gli ordini possano correttamente ricevere le domande di ammissione alla prova attitudinale di cui al DM 10 Dicembre 2009, alleghiamo:

- copia del decreto 10 Dicembre 2009;
- schema di domanda per l'ammissione alla prova attitudinale;
- delibere di ammissione o di esclusione dalla prova attitudinale;
- raccomandata da inoltrare al candidato escluso dalla prova attitudinale.

IL PRESIDENTE DELLA CAO NAZIONALE  
Dott. Giuseppe Renzo

IL PRESIDENTE  
Dott. Amedeo Bianco

All. 7

